

**TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del GOP Dott.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS

nella causa civile di primo grado iscritta al R. G. n. xxxx anno 2018

PROMOSSA DA

CLIENTE

-ricorrente-

NEI CONFRONTI DI

SOCIETA' INCORPORATA, in persona del legale rappresentate pro-tempore, contumace

-resistente-

ISTITUTO DI CREDITO

-resistente-

INTERMEDIARIO

-resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., **CLIENTE** ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, **ISTITUTO DI CREDITO**, **SOCIETA' INCORPORATA** e **INTERMEDIARIO** dando atto di: aver sottoscritto con **INTERMEDIARIO** nel 2005 un finanziamento, e di averlo estinto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza nel 2008; aver quindi diritto al rimborso delle seguenti commissioni e oneri assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del Finanziamento: commissioni bancarie: Euro 570,62; commissioni dell'intermediario: Euro 4.518,60; premi assicurativi: Euro 1.022,73.

Si è costituita in giudizio la **ISTITUTO DI CREDITO** e la **INTERMEDIARIO** contestando il ricorso, in quanto irrituale ed infondato fatto ed in diritto.

La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 06/06/2022 per discussione.

A tale udienza svoltasi in trattazione scritta avendo parte ricorrente depositato le note d'udienza il Tribunale si è riservato di decidere.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Dalla documentazione in atti emerge che il Finanziamento per cui è causa è stato stipulato con **ISTITUTO DI CREDITO** e non con **SOCIETA' INCORPORATA**, che risulta del tutto estranea alle pretese di parte ricorrente.

Inoltre, il ramo d'azienda relativo al "business cessione del quinto" di **ISTITUTO DI CREDITO** è stato trasferito a **SOCIETA' INCORPORATA** come risulta dall'atto di scissione parziale del 27 giugno 2008, il ramo d'azienda relativo al "business cessione del quinto" di **ISTITUTO DI CREDITO** è stato infatti trasferito a **SOCIETA' INCORPORANTE**, con esclusione di tutti i rapporti relativi a contratti che, al pari di quello per cui è causa, sono stati estinti, risolti o cessati prima della scissione.

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da **ISTITUTO DI CREDITO**.

Dal punto b) del Finanziamento emerge, **CLIENTE** ha "discrezionalmente ritenuto di rivolgersi" a **INTERMEDIARIO** per avvalersi dei suoi servizi di consulenza e intermediazione del prestito, meglio descritti nel punto b) del contratto (v. ns. doc. 2). Si tratta evidentemente di un rapporto giuridico al quale **ISTITUTO DI CREDITO** è estranea: l'unico rapporto intercorrente tra l'esponente e il Sig. **CLIENTE** è infatti il contratto di Finanziamento, ben distinto dall'attività di intermediazione svolta da **INTERMEDIARIO**.

Ordinanza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, del 4.11.2022

Il corrispettivo dovuto per i servizi di intermediazione di cui al punto b) del contratto è stato infatti corrisposto dal ricorrente direttamente a **INTERMEDIARIO** (“dovute a **INTERMEDIARIO**”, recita il contratto).

Parimenti, il premio di Euro 1.443,86 pagato dal ricorrente per la polizza di assicurazione in virtù della quale ha ottenuto “copertura dei rischi della vita e della perdita dell’occupazione anche a causa di morte” è andato a beneficio della compagnia assicurativa **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE**, la quale ha stipulato con **CLIENTE** un distinto contratto di assicurazione.

Il fatto che i beneficiari finali del pagamento delle commissioni di intermediazione e di assicurazione siano stati, rispettivamente, **INTERMEDIARIO** e **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE**, comporta che sono esclusivamente questi ultimi i soggetti legittimati passivamente rispetto alle pretese attoree di ottenere la restituzione della quota parte delle commissioni e oneri pagati e non goduti in seguito all’anticipata estinzione del Finanziamento.

Il Finanziamento per cui è causa è stato erogato nel 2005 ed è stato rimborsato anticipatamente nel 2008.

La disciplina del credito al consumo applicabile *ratione temporis* a tale contratto è rappresentata dall’art. 125, comma 2, TUB, nel testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 18 settembre 2010, che si limitava a prevedere che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CIRC”.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CIRC) non è però mai intervenuto per disciplinare le modalità e i criteri per la riduzione del costo complessivo del credito in caso di adempimento anticipato, che continuano quindi ad essere quelle dettate dal CIRC con il D.M. 8 luglio 1992, che si limitava a consentire al consumatore l’adempimento anticipato del contratto “mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo” e a disciplinare le modalità di calcolo relative alle sole voci del capitale residuo e degli interessi (v. art. 3 rubricato “adempimento anticipato”).

Il D.M. 8 luglio 1992 focalizzava quindi l’attenzione su ciò che il consumatore doveva fare per poter estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento, ossia versare il capitale residuo, gli interessi ed oneri maturati fino a quel momento, mentre non prevedeva per la banca mutuante alcun obbligo di rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi già corrisposti dal risparmiatore.

È stato soltanto in seguito alle modifiche apportate al TUB dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che si è previsto all’art. 125 *sexies* TUB che il consumatore ha “diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale previsione è però applicabile solo ai contratti stipulati successivamente al 1° giugno 2011, come risulta chiaramente dalla disciplina transitoria di cui all’art. 3, commi 1 e 3, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ciò peraltro è in linea: con l’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, preliminari al Codice Civile, che in ossequio al principio di certezza del diritto, esclude che una norma possa applicarsi a fatti o situazioni giuridiche verificatesi prima della sua entrata in vigore “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”; con la disciplina comunitaria dettata dalla Direttiva 2008/48/CE (di cui il d.lgs. n. 141/2010 e l’art. 125 *sexies* TUB sono attuazione), che all’art. 30 prevede che il nuovo quadro normativo “non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. In senso contrario a quanto sopra non varrebbe obiettare che l’art. 125 *sexies* TUB ha una valenza ricognitiva di principi già presenti nel nostro ordinamento e quindi applicabili anche ai contratti stipulati anteriormente al 2010 (v., in tal senso p. 3 ricorso avverso).

La nuova previsione è infatti frutto addirittura di un intervento normativo comunitario ed è soltanto in seguito all’approvazione della Direttiva 2008/48/CE e in attesa del suo recepimento a livello nazionale che Banca d’Italia (come meglio indicato infra) ha iniziato ad intervenire sulla questione (19), mentre invece prima non aveva mai formulato rilievi in merito alla prassi, diffusa tra gli intermediari finanziari, di non prevedere il rimborso di commissioni e oneri assicurativi in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Ordinanza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, del 4.11.2022

Parimenti, è soltanto in seguito all'introduzione del nuovo art. 125 sexies TUB che ha preso avvio il filone di contenzioso relativo al rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi di contratti estinti molti anni prima e mai oggetto di contestazioni da parte dei clienti.

A supporto delle pretese di parte ricorrente non potrebbe neppure sostenersi che l'obbligo di rimborso delle commissioni e degli oneri emerge dalla Circolare n. 192691 del 10 novembre 2009, con cui Banca d'Italia ha inviato gli intermediari finanziari a "ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto a estinzione anticipata delle cessioni".

Si tratta, infatti, di previsioni non vincolanti e che al più potevano trovare applicazione per i contratti ancora "in essere" al momento della loro approvazione (10 novembre 2009) e certamente non per i contratti per cui è causa, che sono stati estinti nel 2005.

Lo stesso vale per la Comunicazione di Banca d'Italia n. 139180 del 7 aprile 2011, ampiamente successiva all'estinzione dei Finanziamenti per cui è causa e che comunque si è limitata a invitare gli intermediari a definire criteri per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano estinto anticipatamente i finanziamenti, rammentando che "entro il 1° giugno 2011 gli intermediari dovranno adeguarsi alla nuova disciplina sul credito ai consumatori".

Per quanto riguarda poi gli oneri assicurativi, la disciplina di riferimento, applicabile al momento della sottoscrizione e successiva estinzione del Finanziamento per cui è causa, era rappresentata: dal DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (20), che non prevedeva alcun obbligo di restituzione del rateo del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento e del correlato contratto di assicurazione; dall'art. 1896 c.c. "secondo cui in caso di cessazione del rischio assicurato il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell'assicuratore all'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dello scioglimento (il che implica nel caso di specie il diritto a trattenere l'intero premio originario essendo unico il periodo assicurativo)" (così Trib. Torino, 4 aprile 2017, n. 1823, in www.expartecreditoris.it; nello stesso senso Trib. di Teramo, 18 settembre 2017, in www.expartecreditoris.it).

Pertanto, proprio in considerazione del fatto che non era previsto alcun obbligo di rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, in quegli anni il prezzo della copertura assicurativa veniva ca-colato in misura ridotta.

Né in senso contrario vale richiamare previsioni successive all'estinzione dei contratti per cui è causa e quindi pacificamente inapplicabili *ratione temporis*, come chiaramente affermato dal Trib. Torino con sentenza del 4 aprile 2017, n. 1823, in www.expartecreditoris.it.

In particolare la Legge n. 221 del 19 dicembre 2012, di conversione del D. Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che, per il caso di estinzione anticipata dei contratti di assicurazione connessi a mutui, pone a carico delle imprese assicurative l'obbligo di restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (v. art. 22, comma 15, quater). Tale previsione fa infatti riferimento esclusivamente ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012, come si evince chiaramente dall'art. 22, comma 15 septies, che impone un obbligo di aggiornamento dei contratti sulla base della nuova disciplina; aggiornamento che, ovviamente, non potrebbe riguardare rapporti giuridici, che al pari dei Finanziamenti per cui è causa, si erano già estinti alla data di entrata in vigore del Legge n. 221/2012. In conformità al quadro normativo sopra delineato, il contratto di Finanziamento prevedeva legittimamente che "in caso di anticipata estinzione del prestito gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c), d) e e) [ossia le commissioni bancarie, le commissioni dovute per l'attività di intermediazione di **INTERMEDIARIO**, le commissioni per l'attività dell'agente, gli oneri erariali, i premi relativi alle polizze di assicurazione] non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 11 delle condizioni generali di contratto. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto. Il mutuatario verserà altresì quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a 30 euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo" (v. lett. g) Finanziamento ns. doc. 2; analoga previsione è riportata anche nella domanda di prestito personale e nel foglio informativo relativo al Finanziamento, ns. docc. 6 e 7).

Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai parametri vista la non complessità della fattispecie.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, del 4.11.2022

PQM

Definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della **ISITITUO DI CREDITO**;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali oltre spese generali 15%, Iva e cpa come per legge per ciascuna parte.

Velletri, 04/11/2022

Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS